

CONVENZIONE EX ART. 12 L. 241/1990 PER LA GESTIONE DELL'INTERVENTO FINALIZZATO A SUPPORTARE IL PERCORSO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ED IL SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ. A.S. 2025-2026

Tra

Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia con sede in via Guido da Castello,12 – Reggio Emilia, Codice Fiscale/Partita IVA 00145920351, di seguito denominata “Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia”

e

Parrocchia di Sant'Agostino Scuola dell'Infanzia "Sacro Cuore" con sede in Corso Roma,2-4 - Sant'Agostino 44047 TERRE DEL RENO – FE, Partita IVA 01521700383, di seguito denominato “**Ente Ospitante**”

Richiamata la L. 62/2000 che afferma:

- all'articolo 1 comma 1 “... *La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita;*

- *comma 2 “Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6”;*

- *comma 3 “Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. ...”*

Considerato che la legge 104/92 afferma:

- all'articolo 12 DIRITTO ALL'EDUCAZIONE E ALL'ISTRUZIONE

“1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato e' garantito l'inserimento negli asili nido.

2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.

3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione”.

- all'art. 13 INTEGRAZIONE SCOLASTICA,

al comma 2: ... “gli enti locali e le unita' sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati”

e

al comma 3. “Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati”.

Dato atto pertanto che il servizio in oggetto va garantito da parte dell'Ente Locale per tutti i bambini residenti nel territorio comunale anche se frequentano servizi educativi 0-6 anni in altri Comuni;

CONVENGONO

rispetto al servizio di integrazione scolastica affidato dal “**Ente Ospitante**” sul minore _____, nato a _____ il _____, residente a Reggio Emilia, _____:

- A. L' “**Ente Ospitante**” metterà a disposizione l'intervento di educatore con il compito di aiutare l'integrazione scolastica del minore suddetto per il periodo **settembre 2025 – giugno 2026** e con le modalità previste nel progetto individuale di sostegno individuato unitamente alla Pedagogista del servizio stesso;
- B. Il “**Ente Ospitante**” attraverso i suoi responsabili, si preoccuperà di verificare che l'educatore, al suo ingresso a scuola, sia accolto da una persona incaricata di fornire le indicazioni e le informazioni relative sia al bambino con diritti speciali che alla sezione con la quale sarà chiamato a lavorare e sia coinvolto negli incontri di verifica e di programmazione tra insegnanti e operatori AUSL ai fini di una migliore attuazione del progetto educativo;
- C. La piena integrazione scolastica dovrà implicare una presa in carico allargata e globale del minore da parte di tutta la scuola, evitando, quindi, un rapporto duale, vincolante la sola presenza dell'educatore per il soddisfacimento dei bisogni del bambino;
- D. La pedagogista della Scuola d'infanzia (cod. Meccanografico _____) si impegna a coinvolgere la famiglia del bambino, informandola a proposito della presenza e delle funzioni dell'educatore, creando apposite occasioni di incontro ai fini anche di una reale collaborazione per quanto riguarda la stesura del PEI della scuola frequentata dal minore;
- E. Considerate le uscite didattiche un'importante occasione di socializzazione e di integrazione del bambino con diritti speciali nel gruppo dei pari, la presenza dell'educatore – ricompresa nel compenso pattuito di cui alla successiva lettera G – dovrà essere garantita ogniqualvolta sia ritenuta significativa per favorire esperienze in contesti e situazioni nuove, utili ad arricchire il vissuto esperienziale.
Tale presenza non potrà in alcun modo sostituire o sovrapporsi a quella degli insegnanti, cui resta la piena responsabilità educativa e di vigilanza durante l'uscita.
- F. Il progetto educativo del bambino con diritti speciali prevede per l'anno scolastico 2025-2026 il seguente monte ore massimo presunto:
- o Settembre 2025 – Giugno 2026
ore settimanali 10 ore per ogni settimana del periodo sopraindicato
- G. L'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia del Comune di Reggio nell'Emilia corrisponderà all'Ente ospitante un contributo massimo per l'anno scolastico 2025-2026, omnicomprensivo di ritenuta del 4% ai sensi dell'art. 28 comma 2 DPR 600/1973, dietro presentazione di regolare dichiarazione, pari a **€ 7.500,00**.
- H. L'“**Ente Ospitante**” è tenuto a rendicontare l'intervento effettuato; l'Istituzione Scuole e Nidi effettuerà il controllo rendicontuale rideterminando eventualmente l'importo in funzione delle ore effettivamente attivate/mesi di effettiva frequenza. L'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia si riserva di disporre la liquidazione dei contributi spettanti in un'unica soluzione a saldo, ovvero a partire dal 30/06/2026.

Letto, approvato e sottoscritto.

Reggio Emilia,

Per l'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia
Il Direttore

Per _____
Il Legale Rappresentante
